

D FAMIGLIA

la Repubblica

11/02/2014

RIFORMA DELLA FILIAZIONE: SÌ O NO?

Entra in vigore la più grande riforma della famiglia degli ultimi 30 anni. Tra avvocati entusiasti e associazioni contrarie, D.it ha cercato di capire cosa cambia e nell'interesse di chi. Con il parere della psicologa e 3 storie vere

DI ILARIA LONIGRO



Il 7 febbraio sono entrate in vigore le nuove norme sui minori. Con il decreto legislativo 154/2013, che attua l'art. 2 della legge 219/2012, si completa così una delle più grandi riforme sulla filiazione degli ultimi decenni.

Tra le conquiste principali c'è il vincolo di parentela, che diventa automatico nei confronti di tutta la famiglia anche per i bambini nati (e riconosciuti) da genitori non sposati. Insieme a nuovi diritti per i nonni, al concetto di responsabilità genitoriale e a quello di abbandono morale, la legge cerca di adattarsi a un Paese profondamente cambiato, in cui i matrimoni sono calati del 91% tra il 2008 e

il 2012 (fonte: "Il matrimonio in Italia", Istat, 2013).

LE POSIZIONI CONTRO

Eppure c'è chi si oppone a queste innovazioni e le critica pesantemente. Carlo Ioppoli, presidente di Anfi (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani), spiega che sono tante le novità ingiuste, soprattutto nei casi di separazione dei genitori.

A partire dalla figura del genitore collocatario, che, in barba ai principi dell'affido condiviso, vive col minore in quella che viene scelta come la residenza abituale, possibilmente in accordo con l'altro genitore. "È una sanatoria giuridica e giudiziaria ad una prassi che, fino ad oggi, ha rappresentato giusto motivo di lagnanza da parte dei cittadini che ne erano colpiti" afferma Ioppoli a D.it. Inoltre, ogni genitore che cambi residenza o domicilio dovrà comunicarlo all'altro entro 30 giorni. Se a trasferirsi è anche il minore, l'altro genitore potrebbe venirlo a sapere solo a cose fatte. "Secondo il decreto" continua il presidente Anfi, "il giudice potrà considerare "superfluo" l'ascolto del minore. Dovrebbe invece essere obbligatorio, per dare primaria importanza alla sua volontà". Ioppoli si scaglia, tra le tante cose, anche contro l'istituto dell'assegno di mantenimento, ingiusto a meno che non ci sia una grande differenza di reddito tra i genitori. Commentando una sentenza che riguarda la separazione di una coppia, a seguito del rifiuto della donna, dopo la maternità, di avere rapporti sessuali, Ioppoli scrive in un articolo (diffuso sui siti delle associazioni del circuito Anfi, tutte coordinate da lui): "Ah, scordavo, oltre a negarsi al marito non si preoccupava nemmeno di tenere pulita e in ordine la casa". Una posizione "patriarcale"? "Affatto" risponde Ioppoli. "In quel commento alla sentenza ho solo sintetizzato il fatto in cui la signora oltre a rifiutare di avere rapporti sessuali col marito, sempre a detta di quest'ultimo, non si curava della casa e della famiglia in genere, con ciò venendo meno all'obbligo di assistenza morale e materiale".

Una delle critiche che Anfi fa alla riforma, è condivisa anche da **Luisella Fanni, presidente di Aiaf** (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori). Attiva da 21 anni, conta quasi 2000 soci ed è una tra le associazioni forensi più rappresentative e autorevoli del nostro Paese. Non a caso viene interpellata dalle Commissioni parlamentari per esprimere pareri. Secondo lei, Anfi ha ragione a criticare il trasferimento univoco del minore. "Sarebbe stato più giusto" riconosce, "prevedere che il trasferimento, soprattutto per il genitore collocatario, possa avvenire con il consenso dell'altro genitore o, in sua mancanza, previo ricorso al giudice".

LE POSIZIONI A FAVORE

Ma su tutti gli altri punti, Aiaf è a favore della nuova legge. "Non appaiono condivisibili" dice la presidente, "le critiche alle nuove disposizioni che prevedono, se necessario, un assegno periodico perequativo, indispensabile per garantire una vita regolare ai figli e al genitore che se ne occupa quotidianamente, spesso interamente quanto a tempi e bisogni da soddisfare. D'altronde la norma (art.337 ter c.c.) privilegia l'accordo fra i genitori e prevede una serie di parametri che, se bene applicati, dovrebbero garantire soluzioni eque". E sull'ascolto del minore: "Le norme prevedono che 'se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato'. L'art. 315 bis c.c. prevede l'ascolto come un diritto del figlio e non come un suo obbligo, principio già stabilito dalla convenzione di New York del 1989, da quella di Strasburgo del 1996, dalle Linee guida del Consiglio d'Europa, del 2010, varate per una giustizia a misura di bambino: **non un dovere del minore, ma un suo diritto** nei confronti della comunità adulta che si occupa di lui. I figli vivono la

crisi genitoriale con grande sofferenza. Andare in Tribunale, luogo simbolico, e parlare con il giudice, che sanno può decidere della loro vita, raramente può essere liberatorio e privo di conseguenze; nella maggior parte dei casi sarà un ulteriore trauma che supereranno con difficoltà".

IL PARERE DELLA PSICHIATRA E PSICOANALISTA

Insomma, qual è il reale interesse del minore? D.it porta nel dibattito anche **Adelia Lucattini**, psichiatra, psicoterapeuta e psicoanalista, presidente della SIPSleS (Società Internazionale di Psichiatria Integrativa e Salutogenesi).

Il trasferimento unilaterale del minore è rischioso per la serenità del figlio?

"Sì, tanto più se piccolo. Gli adolescenti hanno una maturità diversa e la prospettiva della maggiore età, in cui saranno liberi di frequentare l'altro genitore o andarvi a vivere. I bambini possono sentire ancora di più la mancanza del genitore presso cui non vivono, senza poter esprimere questo desiderio all'altro genitore per paura di ferirlo o per timore di scatenare conflitti che allontanino i genitori e alterino i nuovi equilibri familiari faticosamente trovati. Il rischio è che i figli si sentano investiti del compito di rendere felice anche il genitore presso cui non vivono. E come potranno sentirsi protetti da entrambi i genitori se non hanno la libertà di esprimersi e frequentarli secondo le proprie necessità? Se poi sentono di subire un'ingiustizia di cui non comprendono le ragioni, possono andare incontro a sindromi depressive".

I nonni potranno ricorrere al giudice se sentono leso il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti. Si rischia che il minore sia "forzato" a vedere i nonni?

"I nonni sono una grande ricchezza per i bambini, dal punto di vista affettivo costituiscono la "memoria" storica e affettiva della famiglia. Non in contrapposizione ai genitori. Come funzione di mediazione tra genitori e figli, aiutano a stemperare le eventuali tensioni. Purtroppo nelle separazioni anche i nonni sono coinvolti, affettivamente e nella gestione dei nipoti. Comunque non è mai bene "costringere" i bambini a frequentare i nonni o chiedere loro di scegliere, trascinandoli dentro i conflitti. Nei casi in cui i nonni si rivelino persone rivendicative, non benevole nei confronti dei nipoti, è buon senso proteggere i bambini da eventuali attacchi o strumentalizzazioni".

LE TESTIMONIANZE

NONNI - Francesco, 42 anni

"E' stata una croce anche per me, non solo per la bambina. Da quando mi sono separato, i miei genitori hanno iniziato una guerra perché portassi il più possibile mia figlia da loro. Sono sempre a fare paragoni con il numero di volte che gli altri nonni, quelli materni, vedono la bimba. E poi, quando ci stanno insieme, nemmeno se la godono: la mettono davanti la tv a vedere i cartoni. Lo fanno solo per ripicca. Così cerco di andare meno con la bimba dai miei genitori. Anche andandoci tre volte a settimana, loro lamentano che è troppo poco".

NONNI - Sara, 29 anni

"Inutile negarlo, i nonni sono tutti impiccioni, però sono fondamentali. Senza non si può fare. Anche dopo che mi sono lasciata dal mio compagno, i genitori di lui mi hanno aiutata tanto con

nostro figlio. E il piccolo sta volentieri con loro. Lo vanno a prendere a scuola quando io sono al lavoro. Senza i nonni – tutti - non saprei come fare".

EREDITA' E VINCOLO DI PARENTELA - Stefania, 58 anni

"Era ora che arrivasse questa riforma. Quando è nato mio figlio, 21 anni fa, ho dovuto fare la legittimazione perché io e suo padre non eravamo sposati. Altrimenti non avrebbe avuto vincolo di parentela, non avrebbe avuto zii, fratelli. E nel caso di morte prematura dei fratelli unilaterali non avrebbe potuto, ad esempio, ereditare da loro".

(11 febbraio 2014)